

**REGOLAMENTO (CE) N. 1377/94 DELLA COMMISSIONE**

del 16 giugno 1994

**che rettifica il regolamento (CE) n. 1365/94 che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la terza gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera b),

considerando che il regolamento (CE) n. 1365/94 della Commissione (3) ha fissato l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la terza gara parziale effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 1021/94 della Commissione (4); che da una verifica è

emerso che l'importo fissato non è conforme al parere emesso dal comitato di gestione per lo zucchero; che è pertanto necessario rettificare il regolamento in esame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1365/94 l'importo « 36,540 ECU » è sostituito dall'importo « 36,520 ECU ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1994.

Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

(3) GU n. L 150 del 16. 6. 1994, pag. 28.

(4) GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 13.